Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 dicembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 338 DEL 4 DICEMBRE 1978:

LEGGE 20 ottobre 1978, n. **766.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **767.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **768.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **769.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 338 DEL 4 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 96: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito redimibile 10 % - 1997, denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 3 novembre 1978; Parte II: Serie sorteggiata nell'anno precedente.

(7790)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1978, n. **765.**

Adeguamento della disciplina vigente in materia di imposte sul valore aggiunto alle direttive del consiglio delle Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con i decreti da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dovranno essere modificate per adeguare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alle direttive emanate ed alle decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti organi delle Comunità europee, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — FORLANI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Modificazioni alle dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1, 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, concernente la determinazione delle piante organiche relative alle qualifiche inferiori a primo dirigente delle carriere direttive dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il verbale della seduta n. 1329 tenuta dal consiglio di amministrazione l'11 ottobre 1974;

Decreta:

Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, sono così modificate:

TABELLA A

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica	Numero dei posti
Direttore di sezione o equiparata . . .	da 787 a 757
Consigliere o equiparata . .	

TABELLA B

Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni

Qualifica	Numero dei posti
Direttore di sezione o equiparata . . .	da 120 a 110
Consigliere o equiparata .	

TABELLA C

Ruolo del personale tecnico delle costruzioni

Qualifica	Numero dei posti
Direttore di sezione o equiparata	da 68 a 62
Consigliere o equiparata .	

TABELLA D

Ruolo del personale tecnico dei trasporti

Qualifica	Numero dei posti
Direttore di sezione o equiparata	da 18 a 16
Consigliere o equiparata	

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1975
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 377

(8931)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Modificazioni ad alcuni decreti ministeriali relativi alla iscrizione di trentacinque varietà di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 15 aprile 1976, con il quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri, le varietà di mais ibrido 400 Usa, Prestor NK 175, Superstar PX 20, Stratos UC 5303, Vigor UC 1904, Record UC 6611, Condor DC 573, Hybridor 315 TV, Hybridor 553, Hybridor 705, H 724266, H 734004;

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri di varietà dei prodotti sementieri le varietà di mais ibrido Americana GS 21, Americana SV GS 22, Americana GS 62, Americana GS 63, Americana GS 64, Americana GS 51, Americana WGS 71, Americana 895, Americana 8000, Americana 4800, Pannon 31, Pannon 32, Pannon 41, Pannon 58, Pannon 69, Pannon 611;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1977, con il quale è stata iscritta nei registri di varietà dei prodotti sementieri la qualità di mais H 734081;

Visto il proprio decreto n. 20424 del 21 aprile 1978, con cui sono state iscritte, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri le varietà di mais Saturno TV 23 S, Hybridor 231, Dekalb Hybridor 343, Hybridor 533, Hybridor 555, Hybridor 673;

Rilevato che dette varietà sono state iscritte con le denominazioni 400 Usa, Prestor NK 175, Superstar PX 20, Stratos UC 5303, Vigor UC 1904, Record UC 6611, Condor DC 573, Hybridor 315 TV, Hybridor 553, Hybridor 705, H 724266, H 734004, Americana GS 21, Americana SV GS 22, Americana GS 62, Americana GS 63, Americana GS 64, Americana GS 51, Americana WGS 71, Americana 895, Americana 8000, Americana 4800, Pannon 31, Pannon 32, Pannon 41, Pannon 58, Pannon 69, Pannon 611, H 734081, Saturno TV 23 S, Hybridor 231, Dekalb Hybridor 343, Hybridor 533, Hybridor 555, Hybridor 673;

Attese le richieste di modifica di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza;

Ritenuto opportuno accogliere tali richieste;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà di mais di cui alle premesse sono modificate con la dizione a fianco di ciascuna di esse indicata:

400 Usa, in Delfo;
Prestor NK 175, in Geranio;
Superstar PX 20, in Crisantemo;
Stratos UC 5303, in Stratos;
Vigor UC 1904, in Vigor;
Record UC 6611, in Record;
Condor DC 573, in Condor;
Hybridor 315 TV, in Helix;
Hybridor 553, in Horca;
Hybridor 705, in Harro;
H 724266, in Taro;

H 734004, in Fiora;
Americana GS 21, in Tullio;
Americana SV GS 22, in Tau;
Americana GS 62, in Vega;
Americana GS 63, in Meta;
Americana GS 64, in Theta;
Americana GS 51, in Iota;
Americana WGS 71, in Cappa;
Americana 895, in Lambda;
Americana 8000, in Rho;
Americana 4800, in Omega;
Pannon 31, in Romolo;
Pannon 32, in Numa;
Pannon 41, in Orazio;
Pannon 58, in Tito;
Pannon 69, in Prisco;
Pannon 611, in Marzio;
H 734081, in Olona;
Saturno TV 23 S, in Orione;
Hybridor 231, in Multi;
Dekalb Hybridor 343, in Medulin;
Hybridor 533, in Mirac;
Hybridor 555, in Marcos;
Hybridor 673, in Matador.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8930)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 1978, con il quale il dott. Pierluigi Costa è stato sostituito dal dottor Renato Onofri;

Vista la comunicazione del 13 ottobre 1978, con la quale il presidente della U.N.C.I. ha designato il nuovo rappresentante in sostituzione del dott. Renato Onofri;

Decreta:

Il sig. Rodolfo Librandi è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Renato Onofri e in rappresentanza della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8872)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa 2DU (m) relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2AC-U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 settembre 1968, n. 6326);

tariffa 2AC relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 settembre 1968, n. 6326);

tariffa 1U relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 maggio 1965, n. 5361);

tariffa 1T relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 maggio 1964, n. 5056);

tariffa 1V relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 maggio 1965, n. 5361);

tariffa 2-10% relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2-2t relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2U-2t relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% a partire dal secondo anno.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8981)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

tariffa 17 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 12 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8979)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede in Milano:

tariffa 17 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 12 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8982)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Riconoscimento di due selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per la applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige con la quale chiede il riconoscimento di due selezioni clonali di varietà di viti;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali del vitigno per uva da vino Chardonnay, effettuate dall'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige:

1) Chardonnay - clone SMA 123;
2) Chardonnay - clone SMA 130.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9017)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve, e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9364)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Conferma di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1975, con il quale il dirigente superiore dott. Guido Boschi è stato nominato sindaco dell'Istituto nazionale di economia agraria, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto opportuno di confermare nell'incarico predetto il dirigente superiore dott. Guido Boschi;

Decreta:

Articolo unico

Il dirigente superiore dott. Guido Boschi è confermato sindaco dell'Istituto nazionale di economia agraria, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il biennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9274)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Ulteriore, parziale destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata con la legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione in dipendenza del terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178 che, all'art. 1, ha autorizzato la complessiva spesa di lire 250.000 milioni in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di

lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 (in aggiunta alla spesa di complessive lire 60.000 milioni di cui all'art. 7 della legge stessa), con cui dovrà provvedersi alla costruzione della prima unità abitativa del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 178, devèsi provvedere al riparto, tra i comuni interessati, dei fondi disponibili come per legge, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi;

Considerato che con decreto ministeriale 13 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 18 novembre 1976, è stato provveduto ad una prima, parziale destinazione della spesa succitata sino alla concorrenza di lire 162.502 milioni;

Considerato che, con la emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1978, n. 464, sono state aumentate le fattispecie di ammissibilità a contributo statale, sicché i comuni interessati, necessitano di una ulteriore attribuzione di fondi per far fronte alle nuove contribuzioni;

Considerata, pertanto, l'opportunità di provvedere per il momento ad una seconda parziale ripartizione dei fondi, così come programmato dall'ispettorato generale per le zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 con relazione 2 novembre 1978, attribuendo le somme, in proporzione alle richieste a suo tempo avanzate dai comuni, in ragione dell'ulteriore 30% per i comuni di Santa Margherita Belice, Montevago, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale e Gibellina e in ragione dell'ulteriore 20% per gli altri comuni con riserva di provvedere al definitivo riparto in sede successiva in cui potranno, ove necessario, apportarsi le eventuali integrazioni e rettifiche a conguaglio con riferimento agli stanziamenti legislativamente disposti;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge n. 178/76 che ha espresso in data 9 novembre 1978 parere favorevole alle proposte come sopra formulate;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa di lire 300 miliardi, autorizzata con la legge 29 aprile 1976, n. 178, già parzialmente destinata per lire 162.502 milioni a favore dei comuni interessati viene sino alla ulteriore concorrenza di lire 89.556 milioni come appresso ripartita fra gli stessi comuni con le riserve di cui all'ultimo considerato in premesse:

I. — *Comuni con assegnazione per ora estesa ad un ulteriore* 30 %
(espressa in milioni)

S. Margherita Belice:
0,30 × 48.819.559.000 = L. 14.645.867.700 ed in c.t. L. 14.646

Montevago:
0,30 × 23.487.254.000 = L. 7.046.176.200 ed in c.t. » 7.046

Santa Ninfa:
0,30 × 33.453.926.000 = L. 10.036.177.800 ed in c.t. » 10.036

Salaparuta:
0,30 × 16.687.821.000 = L. 5.006.346.300 ed in c.t. » 5.006

Poggioreale:
0,30 × 25.199.714.000 = L. 4.547.914.200 ed in c.t. L. 4.548

Gibellina:
0,30 × 28.532.128.000 = L. 8.559.638.400 ed in c.t. » 8.560

II. — *Comuni con assegnazione per ora estesa ad un ulteriore* 20 %

Sambuca di Sicilia:
0,20 × 4.596.420.000 = L. 919.284.000 ed in c.t. L. 919

Menfi:
0,20 × 47.076.000.000 = L. 9.415.200.000 ed in c.t. » 9.415

Camporeale:
0,20 × 23.884.192.000 = L. 4.776.838.400 ed in c.t. » 4.777

Monreale:
0,20 × 1.600.000.000 = L. 320.000.000 ed in c.t. » 320

Roccamena:
0,20 × 5.386.500.000 = L. 1.077.300.000 ed in c.t. » 1.077

Contessa Entellina:
0,20 × 6.924.312.000 = L. 1.384.862.000 ed in c.t. » 1.385

Vita:
0,20 × 6.380.101.000 = L. 1.276.020.000 ed in c.t. » 1.276

Calatafimi:
0,20 × 5.300.618.000 = L. 1.060.123.600 ed in c.t. » 1.060

Salemi:
0,20 × 35.602.141.000 = L. 7.120.428.000 ed in c.t. » 7.120

Partanna:
0,20 × 52.215.955.000 = L. 10.443.191.000 ed in c.t. » 10.443

III. — *Comuni della provincia di Palermo*
(art. 11 della legge n. 178)

Bisacquino:
0,20 × 940.464.000 = L. 188.092.800 ed in c.t. L. 188

Giuliana:
0,20 × 1.469.575.000 = L. 293.915.000 ed in c.t. » 294

Chiusa Sclafani:
0,20 × 3.200.000.000 = L. 640.000.000 ed in c.t. » 640

Campofiorito:
0,20 × 1.000.000.000 = L. 200.000.000 ed in c.t. » 200

Corleone:
0,20 × 3.000.000.000 = L. 600.000.000 ed in c.t. » 600

In totale . . . L. 89.556

Art. 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 89.556 milioni, come innanzi ripartita e comprensiva dell'anticipazione prevista dall'art. 7 della legge numero 178/76, su conforme proposta dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, viene fatto fronte come appresso:

a) per l'esercizio finanziario **1977**, per l'importo complessivo di . . . L. 7.538.000.000

b) per l'esercizio finanziario 1978, per l'importo complessivo di . . . » 30.452.000.000

c) per l'esercizio finanziario 1979, per l'importo complessivo di . . . » 10.000.000.000

d) per l'esercizio finanziario 1980, per l'importo complessivo di . . . » 41.566.000.000

Tornano . . . L. 89.556.000.000

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(9393)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Parziale, prima destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata con la legge 4 agosto 1978, n. 464, recante ulteriori norme per la ricostruzione in dipendenza del terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Considerato che con l'art. 1 della succitata legge n. 464/78 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 152 miliardi, di cui lire 87 miliardi per gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo stesso, e lire 65 miliardi per gli interventi previsti dal terzo comma;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 9-*quater* della predetta legge n. 464/78, gli stanziamenti autorizzati con la legge stessa debbono essere ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 176;

Viste le proposte formulate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, con relazione in data 2 novembre 1978;

Sentita in data 9 novembre 1978 la Commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Attesa la necessità, per il momento, di procedere in rapporto alle attuali esigenze operative per il completamento della ricostruzione, ad una prima destinazione dei fondi stanziati con l'art. 1, primo comma, della legge n. 464 per opere pubbliche, nella misura di lire 53.294 milioni a fronte di lire 87.000 milioni;

Considerato che alla ulteriore ripartizione dei fondi di cui al primo comma e alla ripartizione dei fondi di cui al terzo comma dell'art. 1 predetto, nonché alla destinazione del fondo di lire 50 miliardi per contributi a privati di cui all'art. 9-*bis* della stessa legge n. 464/78, si provvederà in sede successiva, allorché saranno state determinate le effettive esigenze in rapporto allo stato della ricostruzione;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa autorizzata con l'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 464, viene parzialmente destinata, fino alla concorrenza di L. 53.294.000.000, e con riserva della totale e complessiva destinazione anche con eventuali integrazioni e modifiche, secondo la seguente ripartizione tra i comuni interessati:

S. Margherita Belice	L.	3.647.000.000
Sambuca di Sicilia	»	408.000.000
Montevago	»	1.032.000.000
Menfi	»	4.135.000.000
Contessa Entellina	»	1.025.000.000
Camporeale	»	925.000.000
Roccamena	L.	100.000.000
Calatafimi	»	3.340.000.000
Gibellina	»	7.710.000.000
Partanna	»	6.777.000.000
Poggioreale	»	3.772.000.000
Salaparuta	»	3.680.000.000
Salemi	»	12.146.000.000
Santa Ninfa	»	4.190.000.000
Vita	»	407.000.000
Totale . .	L.	53.294.000.000

Art. 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 53.294 milioni, viene fatto fronte come appresso:

a) per l'esercizio finanziario 1978, per l'importo complessivo di . . L. 20.000.000.000

b) per l'esercizio finanziario 1979, per l'importo complessivo di . . » 20.000.000.000

c) per l'esercizio finanziario 1980, per l'importo complessivo di . . » 13.294.000.000

Totale . . L. 53.294.000.000

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(9394

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Concessione dal 10 settembre al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9437)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9438)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Modificazione, per la campagna di commercializzazione 1978-79, della data limite di presentazione delle domande di aiuto per i semi di lino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del consiglio del 29 giugno 1970, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione che stabilisce le modalità concernenti l'erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2742/78 della commissione, del 24 novembre 1978, che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di raccolta per i semi di lino;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1970, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1978, concernente la erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Considerata la necessità di prorogare il termine di presentazione delle domande di aiuto per i semi di lino per la campagna 1978-79;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di presentazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, della domanda di aiuto per i semi di lino, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 1978, è prorogato al 15 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9491)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Approvazione dei modelli di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1978, e delle ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1978, nonché delle relative ritenute fiscali operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

MODULARIO
F. Imposte - 530

MOD.101 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

RISERVATO ALL'UFFICIO

PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI..............................

IL.............................. N..............................

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1978 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP

CODICI STATISTICI (I) — PROVINCIA DI LAVORO (sigla) — QUALIFICA (I) — TITOLO STUDIO (I) — STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE	NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti — stipendi, pensioni, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, ecc. — (al netto di L. per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile . . . . L.
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . L.
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
   4. Ditta / Amm.ne .... L.
   5. " .... L.
   6. " .... L.
7. Totale (4 + 5 + 6) . . . . L.
8. Totale emolumenti imponibili (1 + 2 + 7) . . . . L.
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili . . . . L.
10. Detrazioni d'imposta applicate
    11. Quota esente . . . . L.
    12. Coniuge a carico . . . . L.
    13. Figli a carico (N............) . . . . L.
    14. Altri familiari a carico (N....) . . . . L.
    15. Spese di produzione . . . . L.
    16. Oneri e spese personali . . . . L.
17. Totale detrazioni (11+12+13+14+15+16) . . . . L.
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro (IV) . . . . L.
19. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . L.
20. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (17+18+19−9) . . . . L.
21. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (18+19−20) . . . . . . L.

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6 (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7

AVVERTENZE

1 — Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1979 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 — I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 — Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1978 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 — Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 — Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1978, l'ammontare di L. 1.380.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 1.380.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 — Barrare la casella (SEZ. II) se:
— vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1978;
se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1978 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

7 — I rimborsi ed i recuperi eventualmente effettuati durante l'anno 1978 a seguito dell'applicazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia relativamente all'anno 1976 (I comma art. 18 legge 13/4/1977, n. 114 e D.M. 21/4/1977) non devono influire sul calcolo delle ritenute relative all'anno 1978.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1978 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c) CODICI DI ATTIVITA'

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevelentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitoria e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
2200 Prodotti fono-foto-cinematografici (esclusi nastri e dischi, e materiale sensibile)
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 **Beni di recupero**
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, etc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino

segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate, bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semi-lavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria Tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli ed accessori.
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici.
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli ed articoli sportivi
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4056 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Stracci, carte da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e [illegible] (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie ed articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e [illegible]
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche

segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4234 Ferramenta e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicinali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite di chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 **Agenzie di locazione e vendita immobiliare**
4520 **Agenzie di viaggio e turismo**
4600 Alberghi
4605 Locande e pensioni
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti
5400 Comunicazioni

CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni
6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
6410 Servizi sanitari privati
6420 Servizi di igiene e pulizia
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
6700 Servizi domestici ed altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Enti e associazioni di carattere professionale, sindacale politico e simili
6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie e simili)
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Stato e altri enti dell'amministrazione centrale
7100 Organi costituzionali
7200 Aziende autonome statali
7300 Comuni
7310 Provincie
7320 Regioni
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7400 Altri enti territoriali
7500 Enti previdenziali
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITA' PROFESSIONALI

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori, e assimilati)
8200 Medici, psicologi
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti o assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
8800 Fisici, chimici e biologi
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 **Agenti di borsa e assimilati.**
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 Emolumenti (al netto di L. ______ per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. ______

23 Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1976 . . . . L. ______

25. 1977 . . . . L. ______

26. Retribuzione media . . . . L. ______

27. Aliquota applicata ___ , ___ %

28 Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . L. ______

29. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, L. 2-12-1975, N. 576) . . . . L. ______

30 Ritenuta fiscale operata (28−29) . . . . L. ______

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 Data inizio rapporto giorno ___ mese ___ 1978

32. Data fine rapporto giorno ___ mese ___ 1978

33. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) ___

Data ....

Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ....

Le attestazioni che seguono devono essere sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II è completa e veritiera;**

b) **nell'anno 1978, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) suoi e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati**, diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '76 e '77, non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1978 redditi superiori a lire **960.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze. *(Firme e relazione di parentela).*

....

....

MODULARIO
F. Imposte - 530

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

RISERVATO ALL'UFFICIO — PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI .... IL .... N. ....

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — VIA E NUMERO CIVICO — ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1978 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA — NOME — NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno — mese — anno 1 — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) — COMUNE — PROV. (sigla) — VIA E NUMERO CIVICO — CAP

CODICI STATISTICI (I) — PROVINCIA DI LAVORO (sigla) — QUALIFICA (I) — TITOLO DI STUDIO (I) — STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE — NOME DEL CONIUGE — NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, PENSIONI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ AL NETTO DEI CONTRIBUTI — CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI						
DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE						
11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 FIGLI A CARICO (N°)	14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°)	15 SPESE DI PRODUZIONE	16 ONERI E SPESE PERSONALI	17 TOTALE DETRAZIONI (11+12+13+14+15+16)

RITENUTE FISCALI OPERATE		20 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE COL DATORE DI LAVORO (17+18+19−9)	21 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NEL MOD. 740 (18+19−20)
18 DAL DATORE DI LAVORO (IV)	19 DA TERZI		

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. .... PER CONTRIBUTI) .... L.

23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI			27 ALIQUOTA %	28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27)
24 ANNO 1976	25 ANNO 1977	26 RETRIBUZIONE MEDIA		

29 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI L. (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)

30 RITENUTA FISCALE OPERATA L. (28−29)

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 INIZIO RAPPORTO			32 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1978			1978

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7.

AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1979 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 - Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1978 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1978, l'ammontare di L. 1.380.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L.1.380.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 - Barrare la casella (SEZ. II) se:
vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1978;
se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1978 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

7 - I rimborsi ed i recuperi eventualmente effettuati durante l'anno 1978 a seguito dell'applicazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia relativamente all'anno 1976 (I comma art. 18 legge 13/4/1977, n. 114 e D.M. 21/4/1977) non devono influire sul calcolo delle ritenute relative all'anno 1978.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1978 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate nè la categoria nè la provincia di lavoro
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

Le attestazioni che seguono devono essere sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II è completa e veritiera;**

b) **nell'anno 1978, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) suoi e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '76 e '77 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1978 redditi superiori a lire 960.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

(9390)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 9 M, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 gennaio 1968, n. 6104);

tariffa 11 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate, certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1968, n. 6104);

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1968, n. 6104);

tariffa 1 U, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964);

tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964);

tariffa 20, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 5 aprile 1933);

tariffa 20 U, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1933);

tariffa 23, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione della decrescenza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 ottobre 1943);

tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 29 agosto 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 8, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 17 ottobre 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 9 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 7 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 6% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 7% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante di un capitale crescente dell'8% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante di un capitale crescente del 9% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 U, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 18 U, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n e pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 18, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n e pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente dal secondo anno.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8978)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita in forma popolare, di un'opzione e di condizione di polizza, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di due opzioni a scadenza; il tutto da utilizzarsi per contratti in forma popolare;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e le opzioni a scadenza, da utilizzarsi per contratti in forma popolare, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 4 super, relativa all'assicurazione mista, a premio mensile, di un capitale pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato od a un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, aumentato del 75%, con abbinate tre garanzie supplementari;

tariffa 1 super, relativa all'assicurazione mista, a premio mensile, di un capitale pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato o ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, aumentato del 50%, con abbinate tre garanzie supplementari;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in un capitale differito, con controassicurazione del capitale originario (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 26 novembre 1977, n. 11050, 13 luglio 1964, n. 5079 e 15 ottobre 1965, n. 5479);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata annua posticipata (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 13 luglio 1964, n. 5079 e 15 ottobre 1965, n. 5479).

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8989)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno 1978 e delle ritenute di acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1978, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

MODULARIO
F. Imposte - 531

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE			NUMERO DI CODICE FISCALE
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1978 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1978 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di *L.* per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1978, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . *L.*
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di *L.* per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1978, salvo conguaglio finale . . . . *L.*
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di . . . . *L.* per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . *L.*
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel 1974, 1975, 1976 e 1977. . . . *L.*

5. *Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4* *L.*

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) . . . . *L.*

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . *L.*

9. *L.* 100.000 per n..........anni presi a base . . . . . *L.*

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . *L.*

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . *L.*

12. *Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:*

13. 1976 . . . . *L.*

14. 1977 . . . . *L.*

15. Retribuzione media . . . . *L.*

16. Aliquota applicata ,%

17. Imposta dovuta (11×16 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . *L.*

18. Ritenuta fiscale operata nel 1978 (17−5) . . . . *L.*

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1979.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1974,1975, 1976 e 1977

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 197 , esclusi gli eventuali acconti del punto 21. . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................mesi.................)
20. Acconti sull'indennità, di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di . L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 197 , salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................: mesi.................)
21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 197 . . . . L. [ ]
22. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 21 . . . . L. [ ]
23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . L. [ ]
24. Riduzioni
25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23:
- per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni;
- per i rapporti cessati nel 1976 o 1977:
50% per le indennità non superiori a 10 milioni,
30% per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20% per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L. [ ]
26. - per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
50 mila lire
- per i rapporti cessati nel 1976 o 1977:
100 mila lire
moltiplicato per n.................anni presi a base . . . . L. [ ]
27. Totale riduzioni (25+26) . . . . L. [ ]
28. Totale reddito imponibile (23-27) . . . . L. [ ]
29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:
30. 197. . . . . L. [ ]
31. 197. . . . . L. [ ]
32. Retribuzione media . . . . L. [ ]
33. Aliquota applicata [ ],[ ]%
34. Imposta dovuta (28×33 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . . L. [ ]
35. Ritenuta fiscale operata nel 1978 (34-22) . . . . L. [ ]

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 19................, esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . L. [ ]
37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 19................, salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................mesi.................)
38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1978 . . . . . . L. [ ]
39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . L. [ ] e complementare L. [ ]
40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . L. [ ]
41. Riduzione di L. 50.000 per n.................anni presi a base . . . . L. [ ]
42. Totale reddito imponibile (40-41) . . . . L. [ ]
43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . L. [ ]
di cui richezza mobile L. [ ] e complementare L. [ ]
44. Ritenute fiscali operate (43-39) nel 1978 L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . . L. [ ] e complementare L. [ ]

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante.. Data..................................

(9391)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2496/78 della commissione del 26 ottobre 1978, relativo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato del formaggio Provolone.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804 del consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761 del consiglio del 25 luglio 1978 che estende la concessione dell'aiuto allo stoccaggio privato al formaggio Provolone;

Visto il regolamento (CEE) n. 971 del consiglio, del 15 luglio 1968, modificato da ultimo dal regolamento n. 473 del consiglio del 27 febbraio 1975 ed in particolare gli articoli 10 e 11 che stabiliscono le norme generali per la concessione dell'aiuto allo stoccaggio privato dei formaggi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2496 della commissione del 26 ottobre 1978, che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio Provolone;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela della denominazione di origine e tipica dei formaggi, e, in particolare, l'art. 7, secondo cui può essere affidato ai consorzi volontari di produzione l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 che delega al « Consorzio del formaggio tipico Provolone » l'azione di vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione del formaggio Provolone da chiunque prodotto e commercializzato;

Considerato che sulla base di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CEE) n. 2496/78 occorre designare l'organismo che dovrà rilasciare il marchio di controllo;

Considerato che occorre emanare disposizioni nazionali integrative per dare completa attuazione sul territorio della Repubblica alle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere l'aiuto comunitario allo stoccaggio privato del formaggio « Provolone », di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 971 del consiglio del 15 luglio 1968 ed al regolamento (CEE) n. 2496 della commissione del 26 ottobre 1978, gli interessati devono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo una apposita domanda formulata secondo lo schema e con le modalità che verranno stabilite dall'A.I.M.A. stessa.

Art. 2.

Il controllo dei requisiti tecnico-qualitativi previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2496/78 cui deve rispondere il formaggio per beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato è demandato al « Consorzio del formaggio tipico Provolone ».

Su richiesta degli interessati il « Consorzio », dopo aver accertato la rispondenza del prodotto alle disposizioni comunitarie e nazionali, rilascia i marchi previsti all'art. 2, paragrafo 1, lettera *c*), del citato regolamento per l'apposizione all'atto della fabbricazione, con caratteri indelebili, del numero di identificazione dell'impresa produttrice, della settimana e mese di fabbricazione stessa.

I marchi possono essere rilasciati alle imprese che utilizzano esclusivamente latte proveniente dalla loro zona di raccolta con esclusione quindi di tutte quelle imprese che utilizzano latte d'importazione, cagliate e/o prodotti caseari similari.

Art. 3.

Per ogni partita di formaggio prodotto anteriormente al 1° maggio 1979, le cui forme non riportano ancora impresso il marchio di riconoscimento rilasciato dal « Consorzio » per la quale viene chiesto l'aiuto all'ammasso privato, su richiesta dell'interessato, il « Consorzio » stesso, constatata la rispondenza del formaggio ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2496/78 e dal presente decreto, provvede ad apporre su ogni forma, con inchiostro indelebile, un contrassegno di identificazione della partita.

Il contrassegno deve riportare almeno la sigla della provincia ove è ubicato il magazzino di deposito ed un codice attribuito all'ammassatore.

Art. 4.

Qualora il « Consorzio » accerti che un'impresa cui è stato concesso il marchio non adempia nella fabbricazione del formaggio anche ad una sola delle prescrizioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2496/78 e dal presente decreto, provvede ad effettuare i necessari controlli suppletivi al fine di accertare le cause della inadempienza, adottando i necessari provvedimenti, che possono giungere sino al ritiro del marchio di identificazione.

Delle inadempienze riscontrate e degli eventuali provvedimenti adottati il « Consorzio » dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed all'A.I.M.A. le quali provvederanno nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

All'atto dell'entrata in ammasso del formaggio il « Consorzio » provvede ad apporre a fuoco, su ciascuna

forma, il marchio, previsto dal regolamento (CEE) n. 2496/78, art. 2 (paragrafo 1, lettera *d*), le cui caratteristiche saranno stabilite dall'A.I.M.A.

Art. 6.

L'ammassatore deve tenere presso il magazzino di deposito e presso la propria sede amministrativa un registro di carico e scarico di « magazzino » ove siano riportati, suddivisi per singola partita per la quale sia stata presentata domanda di aiuto per ammasso privato, la data di presentazione della domanda, la data di entrata in ammasso, la quantità di formaggio e tutti i successivi movimenti del prodotto. Le registrazioni dovranno essere completate con gli estremi del contratto concluso con l'A.I.M.A.

In rapporto a tali registrazioni l'ammassatore deve comunicare all'A.I.M.A. per telex o telegramma i movimenti di entrata e di uscita del prodotto dall'ammasso entro la scadenza della settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Art. 7.

L'uscita del prodotto dall'ammasso sotto contratto deve venire preventivamente richiesta all'A.I.M.A. che provvede a concederne l'autorizzazione dopo aver espletato i necessari accertamenti.

La modifica della partita sotto contratto può venire richiesta all'A.I.M.A. trascorso almeno il periodo minimo di sessanta giorni dall'inizio dell'ammasso e non può interessare un quantitativo inferiore ai 2.000 chilogrammi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9492)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2399/78 della commissione, del 16 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2400/78 della commissione, del 16 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2401/78 della commissione, del 16 ottobre 1978, che sospende la concessione di aiuti all'ammasso privato e autorizza la proroga della durata dei contratti nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2402/78 della commissione, del 16 ottobre 1978 che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2403/78 della commissione, del 16 ottobre 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2404/78 della commissione, del 16 ottobre 1978, che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux.

Regolamento (CEE) n. 2405/78 della commissione, del 16 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 291 *del* 17 *ottobre* 1978.

(269/C)

Regolamento (CEE) n. 2406/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2407/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2408/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2409/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2410/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 2411/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2412/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2413/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2414/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità d'applicazione della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 2415/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 2416/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che ripristina nella Danimarca gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2417/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2418/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2419/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2420/78 della commissione, del 17 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 292 *del* 18 *ottobre* 1978.

(270/C)

Regolamento (CEE) n. 2421/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2422/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2423/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2424/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2425/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2426/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 per quanto riguarda il tasso di cambio da applicare nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2427/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2428/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa l'importo all'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2429/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2430/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 293 *del* 19 *ottobre* 1978.

(271/C)

Regolamento (CEE) n. 2431/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux.

Pubblicato nel n. L 294 *del* 19 *ottobre* 1978.

(272/C)

Regolamento (CEE) n. 2432/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2433/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2434/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2435/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri derivati alogenati, solfonati, nitrati, della sottovoce 29.07 C III della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2436/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cuoio e pelli, scamosciati, della voce 41.06 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2437/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai nastri, galloni e simili e ai nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06, della voce 58.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2438/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2439/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce 70.14 A II della tariffa doganale comune, originarie della Iugoslavia e della Romania beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2440/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, ecc., di metalli preziosi, della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2441/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2442/78 della commissione, del 18 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2443/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/77 per quanto concerne il valore forfettario di alcuni prodotti della pesca ritirati dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 2444/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della graduatoria alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 2445/78 della commissione, del 19 ottobre 1978 che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2446/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2447/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2448/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2449/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2450/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Informazione concernente la data di entrata in vigore di vari accordi o protocolli con paesi del bacino mediterraneo.

Pubblicati nel n. L 295 *del* 20 *ottobre* 1978.

(273/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978, registro n. 30 Difesa, foglio n. 155, il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1950, registro n. 35, foglio n. 10, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1950, disp. 19, pag. 2801, relativo alla medaglia d'argento al valor militare « Alla memoria » concessa al s. ten. cpl. del 3° rgt. alpini, btg. « Susa », Bravin Eligio, cl. 1917 da Polcenigo (Udine), è rettificato nella data del fatto d'arme nel modo seguente: « Pendici M. Golico - quota 1000 (fronte greco), 8 marzo 1941 (e non 28 febbraio 1941) ».

(9184)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978, registro n. 30 Difesa, foglio n. 177, il decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 76, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1916, disp. 73, pag. 4036, relativo alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare in favore di Antonioli Pietro, da Sesta Godano (Genova), soldato fanteria, n. 17733 di matricola, è rettificato nelle generalità e luogo di nascita del medesimo nel modo seguente: Antognoli Pietro, nato l'11 novembre 1889 a Buenos Ayres (Argentina).

(9185)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ostiglia

Con decreto 29 agosto 1978, n. 1548, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tartaro abbandonato a seguito della nuova inalveazione del Tartaro-Tione in comune di Ostiglia (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappale 49 (Ha 0.15.20) e al foglio n. 13 mappali 84 (Ha 1.15.60) e 85 (Ha 0.27.20) della superficie complessiva di Ha 1.58.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 luglio 1977 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9347)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni nei comuni di Zugliano, Lugo Vicentino e Fara Vicentina.

Con decreto 15 settembre 1978, n. 2023, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni abbandonati del torrente Astico a seguito di nuova inalveazione in località Campagnola segnati nel catasto del comune di Zugliano al foglio n. 3 mappale 1114 (ex 25½) di mq 14.140; nel catasto del comune di Lugo Vicentino al foglio n. 5 mappale 629 (ex 74½) di mq 8.760 e nel catasto del comune di Fara Vicentina al foglio n. 3 mappale 216 (ex 22½) di mq 8.120 e complessivamente di mq 31.020 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 21 febbraio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9212)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fiorano

Con decreto 26 luglio 1978, n. 1544, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sponda destra del fiume Serio in comune di Fiorano (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5/b mappale 138½ della superficie di mq. 680 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° dicembre 1977 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9209)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Castellucchio

Con decreto 13 luglio 1978, n. 1123, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati ex alveo del Canale Osone in comune di Castellucchio (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 89 (Ha 0.02.60) e 90 (Ha 0.02.85) della superficie complessiva di Ha 0.05.45 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 agosto 1976 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9210)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Nazario

Con decreto 16 giugno 1978, n. 1460, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto abbandonato della Roggia Guarnieri sito nella frazione Carpanè del comune di S. Nazario (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo, foglio n. 18 alla sezione U mappale n. 681 (ex 39½) della superficie di mq 4.040 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 agosto 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9211)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grassobbio

Con decreto 9 settembre 1978, n. 1567, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Grassobbio (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7/b mappale 1396 sub. ½ della superficie di mq 3.020 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 novembre 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9346)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo in comune di Giarole

Con decreto 29 agosto 1978, n. 1547, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo abbandonato del torrente Grana in comune di Giarole (Alessandria) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 64/parte (mq 3.200) e di parte dei mappali 59209203 di mq 420, per una superficie complessiva di mq 3.620 ed indicati, nella planimetria rilasciata il 23 gennaio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9345)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Felino

Con decreto 22 giugno 1978, n. 958, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Baganza in comune di Felino (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappale 103/*a* e al foglio n. 23 mappale 61/*b* della superficie complessiva di Ha 0.60.50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 dicembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9126)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti in comune di Frosinone

Con decreto 3 giugno 1978, n. 827, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti ex alveo del fosso Cenicia in comune di Frosinone segnati nel catasto del comune medesimo prospiciente i mappali 60 e 77 del foglio n. 44 (mq 25) e prospiciente i mappali 51 e 52 del foglio n. 40 (mq 170) della superficie complessiva di mq 195 ed indicati nella planimetria rilasciata il 15 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9130)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sesto Calende

Con decreto 5 ottobre 1978, n. 2052, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del Lago Maggiore in comune di Sesto Calende (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7 mappale 1668½ della superficie di mq 185 e reale di mq 243,30 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 2 giugno 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9128)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sellia Marina

Con decreto 26 luglio 1978, n. 1239, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in destra del torrente Uria in comune di Sellia Marina (Catanzaro) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 35 della superficie di mq 12.510 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 giugno 1977 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9131)

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il primo semestre 1977 ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962 nei casi previsti dall'art. 9 della legge 25 maggio 1975, n. 183.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 agosto 1978, n. 372, regisrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1978, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 75, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, e nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per il 1° semestre del 1977 è stabilito in 2,55.

(9399)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Azienda zootecnica a conduzione associata Piani di S. Agata » a r.l., in Cardeto.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1978 la società cooperativa « Azienda zootecnica a conduzione associata Piani di S. Agata » a r.l., in Cardeto (Reggio Calabria), costituita per rogito Andrea Zagami in data 31 maggio 1974, rep. n. 1238, reg. soc. n. 49/74, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Eduardo Modaferri.

(9222)

Scioglimento della società cooperativa « L'Agricola campigliese » a r.l., in Campiglia dei Berici

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978 la società cooperativa « L'Agricola campigliese » a r.l., in Campiglia dei Berici (Vicenza), costituita per rogito dott. Oscher Andriolo in data 22 luglio 1967, rep. n. 11304, reg. soc. n. 4599, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Kollar Romano.

(9223)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 novembre 1978 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il prof. Sergio Corallini, nato ad Acquasparta (Terni) il 29 agosto 1936, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Franco Fiandra, nato a Perugia il 16 novembre 1940, prof. Gino Lorenzini, nato a Fossano (Cuneo) il 12 aprile 1924, avv. Lorenzo Migliorini, nato a Perugia il 28 agosto 1937, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(9365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 30 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,20	849,20	849,25	849,20	849,20	849,20	849,30	849,20	849,20	849,20
Dollaro canadese	724,10	724,10	724 —	724,10	724,03	724,10	724,20	724,10	724,10	724,10
Franco svizzero	492,24	492,24	492,65	492,24	492,70	492,24	492,35	492,24	492,24	492,25
Corona danese	159,45	159,45	159,30	159,45	159,40	159,45	159,46	159,45	159,45	159,45
Corona norvegese	166,27	166,27	166 —	166,27	166,28	166,27	166,30	166,27	166,27	166,30
Corona svedese	191,58	191,58	191,75	191,58	191,60	191,58	191,63	191,58	191,58	191,60
Fiorino olandese	407,09	407,09	407,25	407,09	407,38	407,09	407,42	407,09	407,09	407,10
Franco belga	27,974	27,974	27,97	27,974	28 —	27,97	28,005	27,974	27,974	28 —
Franco francese	192,50	192,50	192,48	192,50	192,55	192,50	192,55	192,50	192,50	192,50
Lira sterlina	1655,85	1655,85	1655,50	1655,85	1655,45	1655,85	1655,50	1655,85	1655,85	1655,85
Marco germanico	441,33	441,33	441,75	441,33	441,69	441,38	441,75	441,33	441,33	441,40
Scellino austriaco	60,286	60,286	60,25	60,286	60,32	60,28	60,296	60,286	60,286	60,30
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,10	18,25	18,16	18,25	18,15	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	11,871	11,871	11,90	11,871	11,87	11,87	11,87	11,871	11,871	11,90
Yen giapponese	4,293	4,293	4,29	4,293	4,30	4,29	4,293	4,293	4,293	4,30

Media dei titoli del 30 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,525
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,900
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,450
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	85,025
» 9 % » » 1976-91	84,875
» 10 % » » 1977-92	88,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,300
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,150
» » » » 1-10-1979	101,225
» » » » 1- 1-1978/80	100,825
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,400
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,975
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,925
» » » 10 % 1- 1-1981	95,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,450
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,25
Dollaro canadese	724,15
Franco svizzero	492,295
Corona danese	159,455
Corona norvegese	166,285
Corona svedese	191,605
Fiorino olandese	407,255
Franco belga	27,989
Franco francese	192,525
Lira sterlina	1655,675
Marco germanico	441,565
Scellino austriaco	60,291
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	11,87
Yen giapponese	4,293

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1979

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulla imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1979.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 6, 7, 8 *e* 9 *giugno* 1979, *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1979 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 72

(9161)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a due posti di segretario dell'intendenza di finanza

Con decreto 15 luglio 1978, n. 20163/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 202, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 14 novembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di segretario, carriera di concetto, dell'intendenza di finanza.

Tali posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 14 novembre 1978.

(9484)

Concorso ad un posto di coadiutore meccanografo dell'intendenza di finanza

Con decreto 15 luglio 1978, n. 20164/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 203, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 14 novembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di coadiutore meccanografo, carriera esecutiva, dell'intendenza di finanza.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 14 novembre 1978.

(9485)

Concorso a due posti di coadiutore degli uffici giudiziari

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20125/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 197, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 14 novembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di coadiutore, carriera esecutiva, degli uffici giudiziari.

Tali posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 14 novembre 1978.

(9486)

Concorso ad un posto di commesso dell'A.N.A.S.

Con decreto 17 luglio 1978, n. 20166/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 204, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 14 novembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di commesso, carriera ausiliaria dell'A.N.A.S.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 14 novembre 1978.

(9487)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(4323/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della quarta divisione di chirurgia;

un posto di aiuto chirurgo addetto alla sezione di chirurgia d'urgenza presso la clinica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(4300/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDO'

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(4262/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(4272/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(4321/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorsi a posti di personale sanitario farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore di farmacia;

due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(4264/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di sovraintendente sanitario;

un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di farmacista collaboratore della farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(4324/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(4259/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(4268/S)

OSPEDALE « MONTE IACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(4263/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(4327/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(4265/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di primario di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(4267/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di aiuto coadiutore del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto coadiutore del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(4258/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « L. A. GALMARINI » DI TRADATE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(4270/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(4271/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di medicina generale addetto al servizio di accettazione, pronto soccorso, osservazione temporanea e medicina d'urgenza - settore di osservazione temporanea e medicina d'urgenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di medicina generale addetto al servizio di accettazione, pronto soccorso, osservazione temporanea e medicina d'urgenza - settore di osservazione temporanea e medicina d'urgenza (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(4260/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(4273/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(4274/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(4261/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pneumologia presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(4256/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(4269/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1978, n. **19.**

Contributi alle cooperative di garanzia per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 25 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo in conto capitale

La regione Marche concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti e di quelle che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è fissato in lire 30 mila per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa purchè abbia effettivamente versato almeno tre quote del capitale sociale.

La domanda per ottenere il contributo è presentata dalle cooperative alla giunta regionale.

Art. 2.

Contributo in conto interessi

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.

Il contributo è concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.

Il contributo è concesso fino a 4 milioni e per la durata stabilita nelle convenzioni con gli istituti di credito ed è corrisposto fino al limite del 50 per cento del tasso risultante dalle convenzioni stipulate tra le cooperative di garanzia e le banche, e comunque non oltre l'8 per cento annuo, in relazione alle operazioni praticate da istituti di credito operanti nella Regione a decorrere dal 28 gennaio 1978; la determinazione del contributo è effettuata dalla giunta regionale.

Per le operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione nel periodo 1° gennaio 1978-27 gennaio 1978, si applicano le norme del successivo comma.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a L. 3.500.000 e per la durata massima di ventiquattro mesi ed è corrisposto fino ad un massimo dell'8 per cento annuo in relazione a operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione.

Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godano di altri contributi in conto interessi.

Art. 3.

Procedure per ottenere il contributo in conto interessi

Le domande per la concessione del contributo in conto interessi, rivolte al presidente della Regione, devono essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.

Le cooperative inoltrano alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano e dal conteggio predisposto dagli istituti bancari.

La giunta regionale sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo, con preferenza per l'artigianato di produzione, e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative interessate.

La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.

Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Le cooperative trasmettono alla Regione i dati attinenti il numero delle aziende e l'entità dei crediti garantiti secondo la classificazione settoriale e territoriale adottata nell'ambito del sistema informativo regionale.

Art. 4.

Disposizioni comuni

I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta regionale alle cooperative costituite con almeno cinquanta soci.

Le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e devono uniformare il loro statuto alle norme di cui al successivo art. 5.

Possono ottenere i contributi anche le cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Gli uffici competenti della Regione richiedono alle cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare la esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 5.

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi della presente legge devono uniformare i propri statuti anche alle seguenti disposizioni:

a) del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;

b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

c) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento avrà la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.

Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui alle lettere *a*) e *b*); la giunta regionale esercita le funzioni di cui alla lettera *c*).

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

L'autorizzazione di spesa stabilita dalla legge 1° marzo 1977, n. 7 in lire 400 milioni per l'anno 1978 e in lire 400 milioni per l'anno 1979 è ridotta a lire 200 milioni per l'anno 1978 ed a lire 200 milioni per l'anno 1979.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 1.100 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma del presente articolo, sono iscritte, per l'anno 1978, a carico del cap. 1612302 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il 1978 con la denominazione « Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.100 milioni.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) mediante riduzione di lire 700 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali » partita n. 14, elenco 4 del bilancio per l'anno 1978;

b) mediante riduzione di lire 200 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700102 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali finanziate con il fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 », partita n. 1, elenco n. 5 del bilancio per l'anno 1978;

c) mediante riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2612701 del bilancio per l'esercizio 1978 per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa stabilita con l'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

16 gennaio 1974, n. 3;
14 aprile 1975, n. 11;
28 luglio 1976, n. 21;
10 dicembre 1976, n. 34;
13 giugno 1977, n. 22.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

MASSI

(9287)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783380)